

# BGer 2C 938/2022 vom 28. November 2022

Bundesgericht, 2022-11-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_938\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_938_2022)

FR: TF 2C 938/2022 du 28 novembre 2022

IT: TF 2C 938/2022 del 28 novembre 2022

## Regeste

Assistenza amministrativa (CDI CH-IT) | Assistenza giudiziaria e estradizione

## Erwägungen

### E. 1.1

Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta). In tale domanda, l'autorità richiedente ha esposto che, nell'ambito di un programma di "collaborazione volontaria" lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di "regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico [B. \_\_\_\_\_]". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla B. \_\_\_\_\_ SA (cui è subentrata nel 2016 la C. \_\_\_\_\_ AG; di seguito: la B. \_\_\_\_\_/C. \_\_\_\_\_ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola ("compliant") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale "compliance" fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca.

### E. 1.2

Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha precisato che la propria richiesta riguardava "i contribuenti italiani [cosiddetti] 'recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016: a. è o è stato titolare di uno o più conti presso [la banca]; b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso [della banca]); c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera [della banca] in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure)' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali". In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC: ---] tutte le informazioni in possesso [della banca] in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari

recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]: a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria); b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso [la banca]; c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...]"

### **E. 1.3**

Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la B. \_\_\_\_\_/C. \_\_\_\_\_ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta. Dopo aver domandato alcuni chiarimenti, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste.

### **E. 1.4**

Con decisione finale dell'11 maggio 2020, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a D. \_\_\_\_\_, la quale, nel periodo oggetto della domanda, era titolare di un conto presso la B. \_\_\_\_\_/C. \_\_\_\_\_. Il 5 giugno 2020, l'interessata ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione. Con sentenza del 9 novembre 2022, tale autorità ha respinto il ricorso.

### **E. 1.5**

Il 21 novembre 2022, D. \_\_\_\_\_ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 novembre 2022 nel senso che la domanda di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 sia respinta. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

## **E. 2**

Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l' art. 84a LTF , in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C\_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 84a LTF ), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenze 2C\_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C\_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell' art.

84a LTF , la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C\_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C\_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell' art. 84a LTF , occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dalla parte ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C\_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C\_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4). Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 2 LTF ) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C\_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C\_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall' art. 84 cpv. 2 LTF ( DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C\_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C\_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5).

### **E. 3**

La ricorrente sostiene che sarebbe di importanza fondamentale (cfr. art. 84a LTF ) la questione degli obblighi che lo Stato richiedente deve soddisfare, in termini di "onere della prova del modello comportamentale", per evitare che una domanda raggruppata sia considerata una " fishing expedition " (ricorso, pagg. 10 e 16). A mente dell'insorgente, che si riferisce all'art. 27 CDI CH-IT (RS 0.672.945.41), al relativo Protocollo aggiuntivo e all'accordo amichevole del 27 febbraio / 2 marzo 2017 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana sulle domande raggruppate (non pubblicato nella RS), il Tribunale federale non si sarebbe ancora pronunciato in modo esaustivo sull'adempimento formale e sostanziale di tali obblighi. In particolare, la giurisprudenza federale non sarebbe chiara sulle condizioni relative al modello di comportamento descritto nella domanda raggruppata del 23 novembre 2018 (che ricalca quello contenuto nell'accordo amichevole summenzionato), segnatamente per quanto concerne la portata e il contenuto della lettera della banca alla base del modello di comportamento in parola (cfr. supra, consid. 1.2). Contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, tale questione è già stata esaminata nel dettaglio dal Tribunale federale nella sentenza di principio 2C\_73/2021 del 27 dicembre 2021, proprio in relazione all'ammissibilità della domanda raggruppata italiana qui in esame. In tale sentenza, il Tribunale federale ha anzitutto rilevato che l'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT (che riprende integralmente il testo dell'art. 26 MC OCSE) e la lettera e bis del Protocollo aggiuntivo rappresentavano una valida base legale per la domanda raggruppata in parola (consid. 3.1 e 3.3). In seguito, confermando la propria giurisprudenza precedente ( DTF 143 II 136 consid. 6), il Tribunale federale ha considerato che, nel caso in cui dei clienti di una banca, dopo aver ricevuto una lettera nella quale quest'ultima li informa dell'intenzione di porre fine alla relazione contrattuale qualora essi non forniscano la prova della loro "compliance" fiscale, non ottemperano a questa richiesta preferendo porre fine

alla relazione contrattuale, questo comportamento è sufficiente a fondare dei concreti sospetti di una violazione del diritto fiscale (consid. 4.3.2). Infine, l'Alta Corte ha ritenuto che l'accordo amichevole del 27 febbraio / 2 marzo 2017 non si opponeva all'ammissione della domanda raggruppata di assistenza amministrativa in esame (consid. 5). Ne deriva che la problematica non costituisce una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell' art. 84a LTF .

#### **E. 4**

L'insorgente ritiene inoltre che il suo caso sia particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , riferendosi alla violazione di elementari principi procedurali. A tal proposito, la ricorrente si limita tuttavia a menzionare l'art. 3 cpv. 1 lett. a e g OAAF (RS 651.11) e a lamentare nuovamente una violazione "dell'onere della prova del modello comportamentale" (ricorso, pag. 10), senza esporre in modo chiaro quali sono in casi gli elementari principi procedurali che sarebbero a suo avviso stati violati, rispettivamente quali sarebbero le gravi lacune presentate dal procedimento all'estero (cfr. art. 84 cpv. 2 LTF ; supra consid. 2). In siffatte circostanze, il caso non può essere considerato particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF .

#### **E. 5**

Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).

#### **E. 6**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.